



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI STATALE “GIUSEPPE CERBONI”



AGENZIA
FORMATIVA
ACCREDITATA



ISTITUTO
ACCREDITATO
Erasmus+

SEDE
ACCREDITATA
A.I.C.A. – I.C.D.L.



POLO
TECNICO
PROFESSIONALE



Circ. 139

**Alle famiglie interessate
Ai docenti di sostegno interessati**

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTINUITÀ DEL DOCENTE DI SOSTEGNO PER L'A.S. 2026-2027

In attuazione dell'art. 14, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo n. 66 /2017, si informa che l'art. 13 dell'OM n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina le modalità di tutela della continuità didattica sui posti di sostegno. Si comunica pertanto che, è possibile richiedere la conferma del docente di sostegno per l'anno scolastico 2026-27. Le famiglie interessate possono presentare apposita richiesta di continuità, compilando un modulo specifico in sede di GLO finale.

Si riportano di seguito i prerequisiti per l'attivazione della procedura:

Sulla base di quanto previsto dall'Ordinanza, la conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell'ambito dell'attribuzione delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027), a seguito della conclusione delle operazioni relative al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo. Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell'anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest'ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Qualora sussista detto prerequisito, possono accedere alla conferma, alle condizioni di Seguito individuate, esclusivamente le seguenti categorie di docenti:

- docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari

della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d'istituto, anche relative alle scuole viciniori, e dalle procedure di interpello di cui all'articolo 13, comma 23, dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;

- docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;

- docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.

Stante quanto sopra, non sussistono le condizioni per accedere alla procedura di conferma per i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

Si evidenzia che può partecipare alla procedura, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell'a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell'a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3-querter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non possono prendere parte alla procedura i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, né – stante quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova. In ogni caso, l'istituto della conferma di cui alla presente nota è fruibile esclusivamente nell'ambito dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato e, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

In allegato:

- Decreto n.32 del 26-02-2025;
- Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16/02/2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Lorella DI BIAGIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate